

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2028

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALASSO, SCHIAVON, ARMANI, STELLA, BALDI, TRAVERSA, ANDREONI, BONOMI, SORGI, LOBIANCO, CRISTOFORI, PREARO, BUFFONE, GRAZIOSI, ALLOCCA, SISTO, VICENTINI, AMADEO, BOTTARI, CASTELLUCCI, HELFER, TRUZZI, VALEGGIANI, SANGALLI**

*Presentata il 19 novembre 1969*

Modifiche degli articoli 4 e 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, concernente provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con gli articoli 3 e 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, concernente « Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche » sono stati apportati aggiornamenti all'articolo 68 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 ed adottati provvedimenti per la profilassi di alcune gravi malattie del bestiame.

Tra l'altro è stato sancito che il Ministro della sanità oltre a predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto

o parte del territorio nazionale può, con propria ordinanza disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le citate malattie.

La legge 23 gennaio 1968, n. 34, è stata emanata allo scopo di evitare che anche gli allevamenti delle specie bovine, equine, ovine e caprine venissero a subire per altre malattie esotiche i gravi danni che gli allevamenti di suini avevano subito qualche anno prima a seguito della « peste africana ».

Il provvedimento nel suo insieme è stato molto apprezzato dagli allevatori anche perché per la prima volta con l'articolo 5 dell'ordinanza 10 maggio 1968, nel disporre la profilassi obbligatoria dell'afta epizootica in Italia, la spesa per i presidi immunizzanti è

stata posta a carico dello Stato. I presidi immunizzanti, infatti, vengono ora distribuiti gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che di volta in volta ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Con l'articolo 6 della stessa ordinanza però il Ministro della sanità ha disposto che: « per gli interventi eseguiti sarà corrisposta ai veterinari, per le spese da essi sostenute, la somma di lire 200 a capo da parte dei proprietari degli animali vaccinati ».

Tale onere purtroppo si è rilevato assai gravoso per gli allevatori in genere ed in particolare per quelli che allevano suini, ovini e caprini.

Ad aggravare la situazione è intervenuta l'ordinanza del Ministro della sanità 15 ottobre 1968 con la quale è stato aggiunto all'articolo 6 dell'ordinanza 10 maggio 1968 il seguente comma: « Nei casi di particolari situazioni locali, per consistenza numerica degli allevamenti, per condizioni disagiate di viabilità, la somma da corrispondere dai proprietari degli animali ai veterinari vaccinatori sarà stabilita dal veterinario provinciale, sentito il locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura e previ accordi con le associazioni e i sindacati degli allevatori, coltivatori diretti, mezzadri, e gli ordini e sindacati professionali veterinari. In ogni caso la predetta somma non potrà superare lire 400 a capo ».

Tale comma aggiuntivo, così come è stato formulato, ha scontentato tutti gli interessati. Per la definizione del compenso da dare ai veterinari vaccinatori si sono verificate discussioni a non finire, col risultato che sono state stabilite tariffe che hanno provocato lo sdegno degli allevatori, soprattutto dei piccoli, non soltanto per l'onerosità della spesa che sono stati costretti a sostenere per effettuare come d'obbligo la vaccinazione, ma anche perché nell'ambito di una stessa provincia si sono stabilite tariffe differenziali.

Attualmente si verifica che nelle zone di maggior densità di bestiame tale compenso è stato portato a lire 400 contro le lire 200 delle zone meno dotate.

Gli allevatori attualmente non sono obbligati soltanto ad effettuare la vaccinazione anti-aftosa dei bovini, ma anche quelle di altre malattie che colpiscono i suini, gli ovini, i caprini, i cani, ecc., eppertanto, sommando il numero di queste, balza evidente a quali forti oneri gli allevatori debbono sottostare per difendere gli allevamenti dalle malattie.

Se si considera che gli allevatori hanno in parte già sostenuto gli oneri per la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tbc e dalla brucellosi, ancora in essere, oneri riguardanti le perdite subite per l'abbattimento degli animali e per la loro sostituzione non certo ripagate dalla modesta indennità che ricevono, si evince che non è più possibile sottoporre gli stessi ad altri oneri quando è ben risaputo che l'allevamento del bestiame offre redditi minimi ed il fenomeno della smobilitazione delle stalle per altre colture o altre attività più redditizie ha raggiunto percentuali allarmanti.

La lotta contro le malattie del bestiame di conseguenza deve essere considerata di interesse pubblico al pari di quelle contro la tbc e la brucellosi e come tale essere posta a totale carico dello Stato così come del resto le regioni a statuto ordinario Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia hanno già disposto.

In tali Regioni le spese per le prestazioni professionali infatti sono state poste a carico delle citate Regioni mediante la presentazione di elenchi da parte del veterinario provinciale riportanti il numero dei capi vaccinati dai singoli veterinari.

La presente proposta di legge non comporterà per lo Stato un onere insuperabile.

Si calcola che lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per coprire le spese per i compensi professionali ai veterinari vaccinatori possa aggirarsi intorno ai cinque miliardi di lire, somma che garantirà non soltanto l'effettuazione totale della lotta preventiva contro le più gravi malattie del bestiame nell'interesse della salute pubblica, ma apporterà un concreto beneficio agli allevatori che saranno in tal modo spronati ad intensificare, come si auspica, gli allevamenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è sostituito dal seguente:

« La vaccinazione è effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale e i relativi compensi professionali sono a carico dello Stato ».

### ART. 2.

All'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è aggiunta la seguente lettera:

« e) lire 5.000 milioni per compensi professionali di cui alle operazioni immunizzanti previste dall'articolo 4 ».

### ART. 3.

Per la copertura della spesa prevista dalla presente legge si provvede con il fondo di cui al capitolo 1295 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni di bilancio.